COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

COPIA

DETERMINAZIONE N. 29 - REG. GEN. 180 DEL 26-04-2022

Ufficio:

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNICAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - VICE SEGRETARIO

PREMESSO CHE con Decreti del Presidente della Repubblica 06 aprile 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2022 sono stati convocati i comizi elettorali per DOMENICA 12 GIUGNO 2022 per il referendum abrogativo relativo a 5 quesiti dichiarati ammissibili con sentenze della corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022:

1. *"Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della l. 6 novembre 2012, n. 190)?"*

2. *"Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i*

quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni"?".

3. *"Volete voi che siano abrogati: l'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in materia di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante delle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio alla funzione giudicante e a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la*

valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?»

4. *"Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16, comma 1,*

limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?

5. *"Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta"?*

RICHIAMATO l'art.15 del D.L. n. 8/1993 con il quale il personale dei Comuni, in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data di votazione, o dalla data di esecutività della presente determinazione, al 5°giorno successivo a quello delle consultazioni stesse;

Considerato inoltre che deve essere rilasciata al personale stabilmente addetto all'ufficio elettorale comunale nonché a quello di altri uffici che viene assegnato quale supporto temporaneo a detto servizio, l'autorizzazione alla effettuazione di lavoro straordinario, riportando in tale provvedimento i nominativi del personale assegnato al servizio, il numero delle ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere;

Preso atto che la mancata adozione della predetta determina preventiva di autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario non consentirà il pagamento dei relativi compensi;

DATO ATTO che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2011 sono state trasferite all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi le funzioni di Polizia Locale e che a decorrere dal 01/05/2011 è stato altresì trasferito nei ruoli dell'Unione il relativo personale addetto al servizio di Polizia Municipale dei comuni membri, compreso quindi il personale di Copparo;

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65/2012 e n. 71/2012 sono state trasferite all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi le funzioni in materia di Personale e Servizi Informatici e Telematici;

CONSIDERATO che per la complessa organizzazione delle consultazioni elettorale l'ufficio elettorale comunale, cui sono demandate integralmente le funzioni elettorali ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 267/2000, deve avvalersi di personale dell'Unione Terre e Fiumi;

CONSIDERATO che per continuare ad avvalersi, anche in orario straordinario, di detto personale non più alle dirette dipendenze del Comune, ma dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari;

VISTA la richiesta all'Unione Terre e Fiumi pec prot. 7413 del 12/04/2022 con la quale si richiede l'utilizzo di personale dipendente per lo svolgimento della consultazione referendarie del 12/06/2022;

VISTI i riscontri alla nota sopra citata con pec prot. n.8052 del 14/04/2022 dell'Unione Terre e Fiumi – Corpo di Polizia Locale – e email del CED e ufficio personale del 13/04/2022, con i quali vengono indicati i nominativi dei dipendenti autorizzati;

DATO ATTO che:

l'art. 13, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, che in ambiti territoriali adeguati promuove l'attuazione di forme di collaborazione fra i comuni;

l'art. 15, comma 1 della legge n. 241/90 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unioni e Comuni) nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità preventivamente concordate e inseriranno la spesa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà essere in nessun caso superato."

RITENUTO quindi necessario autorizzare la prestazione di lavoro straordinario da parte del personale per il Referendum abrogativo di DOMENICA 12 GIUGNO 2022, nel periodo che va dalla data di esecutività della presente determinazione al quinto giorno successivo alla data di votazione, nei limiti di legge richiamati in precedenza e secondo l'allegato elenco nominativo, sia il personale alle dirette dipendenze del Comune di Copparo, sia il personale alle dipendenze dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

Dato atto che il Comune provvederà alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità indicate dalla Giunta dell'Unione e precisamente:

- i compensi per lavoro straordinario elettorale, per la sola quota eventualmente eccedente rispetto a quella rimborsata, devono trovare interamente finanziamento all'interno del fondo straordinario dell'Ente per l'anno 2022;

- il lavoro straordinario effettuato nel periodo elettorale deve sottostare alle regole ordinarie in materia di pause e riposi previste dal d.lgs. 66/2003, che prevede:
  - diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (articolo 7);
  - obbligo di una pausa dopo sei ore consecutive di lavoro, con diritto ad usufruire del buono pasto qualora ne ricorrano i consueti presupposti;
  - obbligo a un periodo di riposo di almeno 24 ore ogni 7 giorni (articolo 9) specificando che la prestazione resa nel giorno di riposo settimanale svolta in occasione delle consultazioni

elettorali dà luogo, oltre al compenso per lavoro straordinario, anche al riposo compensativo.

VISTA la Deliberazione di C.C.83 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione2022-2024;

VISTA la Deliberazione di G.C.n.6 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26/04/2022 di Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di costituire l'Ufficio elettorale per l'espletamento delle funzioni connesse alle consultazioni elettorali fissate 12 giugno 2022, dando atto che ne fanno parte i dipendenti di cui al prospetto allegato;

2) di autorizzare il personale comunale nonché il personale alle dipendenze dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, descritto nel prospetto allegato, a compiere prestazioni di lavoro straordinario per gli adempimenti connessi alla organizzazione tecnica e allo svolgimento del Referendum costituzionale abrogativo ex art. 75 della Costituzione relativo a 5 quesiti indetto per la giornata del 12 giugno p. v.;

2) di autorizzare detto personale a compiere lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e fino a un massimo individuale di 60 ore mensili, dalla data di esecutività della presente determinazione, fino al 5° giorno successivo alla data di voto;

3) di dare atto che la relativa spesa sarà impegnata con successiva determina troverà copertura nel Bilancio 2022 con la seguente imputazione contabile

cap 113702 fp 005 cc 1400 "Straordinario Consultazioni Elettorali - Compensi"

cap 113708 fp 011 cc 1400 "Straordinario Consultazioni Elettorali - Contributi "

cap 113771 fp 361 cc 1400 "IRAP Straordinario Elezioni"

cap 101748 fp 300 cc 1400 "Altri servizi generali"

4) di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente svolto e rilevato con idonei strumenti e procedure;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dott.ssa Giorgia Alberghini – Responsabile Ufficio Elettorale

6) che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Copparo a termini dell'art. 67 del vigente Statuto Comunale.

Responsabile del procedimento: Alberghini Giorgia

Lì, 26-04-2022

IL RESPONSABILE P.O
F.to Sattin Rita
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 02-05-2022

L' INCARICATO
F.to Sattin Rita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa